

**Sentenza:** 25 gennaio 2022, n. 90

**Materia:** Insindacabilità dei consiglieri regionali

**Parametri invocati:** art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

**Giudizio:** conflitto di attribuzione tra enti

**Ricorrente:** Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

**Oggetto:** Sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, di riforma parziale della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5.

**Esito:** annullamento della sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi

**Estensore nota:** Paola Garro

**Sintesi:**

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso conflitto di attribuzione fra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali.

In particolare, la Regione ritiene che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, il potere di adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza 25 ottobre 2018, n. 5, della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, di alcuni consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per aver votato a favore dell'adozione della delibera del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, con cui è stato approvato il piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casinò di Saint- Vincent, consistente in un aumento di capitale fino a 60.000.000 di euro della società a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa.

Per la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali con riguardo all'insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni i cui all'art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) per effetto dell'illegittimo esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte dei conti in ordine ad atti compiuti da soggetti che rivestivano il ruolo di consiglieri regionali al momento della loro adozione e quindi da considerarsi coperti dalla richiamata garanzia; pertanto, ne chiede l'annullamento, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti consequenziali o comunque connessi. A sostegno della sua tesi, ricorda come la delibera del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, con cui è stato disposto l'aumento di capitale della società per azioni Casinò de la Vallée spa, sia espressione di una scelta di ordine politico-strategico della Regione, orientata a garantire la sopravvivenza stessa della casa da gioco le cui entrate costituiscono entrate regionali. Tale delibera – ad avviso della ricorrente – contiene valutazioni tipicamente ascrivibili ad atti di indirizzo politico, cosicché essa, ancorché atto formalmente amministrativo, e, comunque, non legislativo è, in virtù del suo concreto contenuto decisionale, ragionevolmente imputabile a quell'ambito funzionale certamente assistito dalla prerogativa fissata dall'art. 24 dello Statuto. Ricorda infine che per la giurisprudenza costituzionale, l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei

voti dati dai consiglieri regionali non riguarda solo la funzione legislativa, ma anche quelle di indirizzo, di controllo e regolamentari riservate al Consiglio e tutte le altre che ad esso conferiscono la Costituzione e le leggi, oltre che lo statuto speciale.

Per la Consulta il ricorso è fondato, ritenendo sussistente, per le ragioni che seguono, la riconducibilità delle funzioni esercitate a quelle ricoperte dall'insindacabilità.

La possibilità, prevista per la Regione autonoma Valle d'Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d'azzardo, è stata fondata sull'attribuzione, da parte dello statuto speciale, della competenza in materia di turismo. L'istituzione della casa da gioco è stata autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio della Valle 4 aprile 1946, n. 241 e i ricavi derivanti dall'attività della casa da gioco hanno da subito contribuito alle entrate regionali. Con la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), è stata istituita la società per azioni "Casinò de la Vallée" a totale partecipazione pubblica, per la gestione della casa da gioco, con lo scopo di perseguire l'interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d'Aosta (art. 3). Per far fronte alle notevoli difficoltà di gestione, è stata approvata la legge della Regione Valle d'Aosta 23 dicembre 2009, n. 49, recante linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, al fine di agevolare il rilancio della casa da gioco, anzitutto disponendo – all'art. 2 – la ricapitalizzazione della società e prescrivendo all'art. 3 che il Consiglio regionale approvasse un piano di interventi per lo sviluppo della casa da gioco, da finanziare annualmente mediante trasferimenti alla società Casinò de la Vallée spa, nell'ambito della generale programmazione contenuta nella legge finanziaria annuale.

Il ricostruito quadro di riferimento consente di comprendere la reale portata della delibera consiliare la cui approvazione ha determinato la sentenza di condanna per danno erariale in esame. Dal resoconto dei lavori consiliari che hanno preceduto l'approvazione di tale delibera, emerge che la situazione finanziaria del Casinò sia rimasta critica nonostante i vari finanziamenti erogati con delibere di Giunta adottate in deroga al meccanismo di finanziamento disposto dall'art. 3 della citata l.r. 49 del 2009. Verso la società a partecipazione pubblica sono state nel tempo indirizzate notevoli risorse pubbliche in ragione della sua tipicità territoriale cui si collega l'attrattiva turistica e con essa il sostegno all'economia della Regione. Il dibattito consiliare ruotava sulla valutazione politica fra fallimento o rilancio del Casinò, dal momento che si trattava di decidere se salvare la proprietà e la gestione pubblica del Casinò e del connesso complesso alberghiero o se dismettere totalmente o parzialmente la partecipazione a tale complesso. All'esito del dibattito sono stati approvati due atti distinti. In primo luogo, all'unanimità è stato approvato un ordine del giorno con cui si impegnava la Giunta regionale a procedere alla costituzione di una "Task Force politica" che, in via straordinaria, affiancasse e monitorasse l'azione di rilancio del Casinò, con l'adozione di misure per valorizzare gli investimenti e per migliorarne la gestione, tramite risparmi di spesa e azioni volte a favorirne l'interazione con il territorio. Subito dopo, fu anche adottata la delibera inerente alla ricapitalizzazione della società Casinò de la Vallée spa. La decisione relativa all'aumento del capitale della società di gestione della casa da gioco – in altre occasioni disposta con legge, come nel caso dell'art. 2 della l.r. 49/2009, è essenziale alla decisione di rilanciare la casa da gioco e rappresenta una scelta di politica finanziaria regionale operata dal Consiglio regionale nell'esercizio delle sue prerogative di decisore politico chiamato scegliere fra più opzioni alternative. Per la Corte, l'approvazione della delibera costituisce un'espressione di voto che, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, è sostanzialmente riconducibile all'esercizio di funzioni che sono espressione di valutazioni di ordine eminentemente politico-strategico rispetto alle quali l'art. 24 dello Statuto speciale, al pari dell'art. 122 della Costituzione, esclude la responsabilità penale, civile e amministrativa dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati.

Conseguentemente, la Corte costituzionale ritiene che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna, per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che hanno votato a favore dell'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa.